



# REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Energia e Rifiuti

AREA RIFIUTI

PROT. N. 79625...../D2/2W/01

Roma, li 29 APR. 2009

**ECOFER AMBIENTE S.r.l.**

Via Pian Savelli, 22  
00040 – Santa Palomba (RM)  
fax 06.71.39.101

e p.c.

**Amministrazione Provinciale di Roma**

Assessorato all'Ambiente  
Via Tiburtina, 691 00159 – Roma  
fax 06 43.56.69.38

**Comune di Roma**

Dip.to X  
Circ.one Ostiense 191 - 00154 Roma  
fax 06 67.10.54.20

**ARPA Lazio**

Sede provinciale di Roma  
Via G. Saredo 52 - 00173 Roma  
fax 06 72.16.007

**OGGETTO: ECOFER AMBIENTE S.r.l., NULLA OSTA** per varianti non sostanziali all'Autorizzazione concessa con Decreto commissariale n. 28/2003 e s.m.i. –

Il Direttore della Direzione Regionale Energia e Rifiuti, su proposta del Dirigente dell'Area Rifiuti,

**VISTA** La Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 “*relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*”;

**VISTA** l'Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, con D. lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 e s.m.i

**VISTA** l'Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, con D. lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e s.m.i. recante

**VISTE** le Norme in materia ambientale, con D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

**VISTA** la Disciplina regionale della gestione dei rifiuti, con Legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i.;

**VISTE** le Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'ARPA Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D. lgs. 152/06 e della L.R. 27/98, approvate con D.G.R. 1 aprile 2008, n. 239;



# REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

*Direzione Regionale Energia e Rifiuti*

AREA RIFIUTI

**VISTE** le *Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 755/2008, concernente l'approvazione dei criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti - ai sensi dei D. lgs. n. 152/2006 (art. 208), n. 36/2003 (art. 14) e n. 59/2005, adottate con D.G.R. 17 aprile 2009, n. 239;*

**VISTA** l'Autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio di una discarica per i rifiuti speciali pericolosi e non, finalizzata allo smaltimento del fluff proveniente dalle attività di autorottamazione e rottamazione di rifiuti metallici e non metallici, rilasciata in origine con Decreto commissariale n. 28/2003 e s.m.i. alla Ecofer Ambiente S.r.l.- Società del gruppo Fiori - ai sensi degli art. 27 e 28 del previgente D. lgs. 22/97 e degli art. 15 e 16 della L.R. 27/98;

**CONSIDERATO** che la suddetta Autorizzazione consente alla Ecofer Ambiente S.r.l. di smaltire, presso la discarica autorizzata e nel limite di 150.000 tonnellate/anno, il fluff prodotto dalla Italferro S.r.l. (società sita in loc. Santa Palomba (RM), appartenente al medesimo gruppo imprenditoriale);

## **PREMESSO CHE:**

- il Consorzio Autorecycling (costituito da aziende laziali operanti nel settore del recupero degli autoveicoli) ha evidenziato difficoltà da parte delle proprie associate nell'individuare strutture in grado di smaltire il fluff prodotto nel ciclo produttivo di demolizione degli autoveicoli e ha chiesto alla Regione Lazio, nel rispetto del principio di prossimità richiamato dall'art. 182 comma 3 del D.Lgs. 152/06, e al fine di ridurre i costi di trasporto, di poter accedere alla discarica della Ecofer Ambiente s.r.l. sopra richiamata;
- la Regione Lazio ha convocato apposita riunione, in data 22 gennaio 2009, per acquisire la disponibilità della società proprietaria della discarica a ricevere i rifiuti provenienti anche da altre imprese laziali; disponibilità acquisita da parte della Ecofer Ambiente s.r.l. a condizione del rispetto, da parte di dette imprese, di protocolli di lavorazione in grado di limitare al massimo la produzione di fluff pericoloso, di specifiche modalità di caratterizzazione del rifiuto nonché di puntuali tempi e frequenze di conferimento;
- la Ecofer Ambiente s.r.l. ha chiesto, in conformità alle sentenze della Corte Costituzionale nn. 196/1998, 281/2000, 335/2001, n. 505/2002, 161/200, 12/2007 e 10/2009, formale presa d'atto o rilascio di nulla osta a ricevere rifiuti provenienti anche da altri produttori presenti sul territorio regionale e nazionale;
- si è svolta apposita riunione, in pari data, alla presenza del Consorzio Autorecycling e la società Ecofer Ambiente, convocate per definire le modalità di conferimento dei residui di frantumazione prodotti delle società laziali operanti nella filiera degli autoveicoli a fine vita presso la discarica di cui sopra; nel corso della riunione i rappresentanti della Ecofer Ambiente s.r.l. si sono impegnati a ricevere, nei limiti quantitativi imposti dal decreto n. 28/03, dopo avere evaso le esigenze delle società del gruppo Fiori, i rifiuti provenienti dalle società presenti sul territorio regionale nel rispetto di protocolli di conferimento definiti;
- il Consorzio Autorecycling, in data 22 aprile 2009, ha trasmesso specifico accordo sottoscritto tra le società del settore operanti nel Lazio e la Ecofer Ambiente s.r.l., con la quale detta ultima società si impegna a ricevere i rifiuti di frantumazione prodotti nel territorio regionale secondo modalità e condizioni predefinite, una volta evase le esigenze delle società del gruppo Fiori;



# REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Energia e Rifiuti

AREA RIFIUTI

**VISTA** l'istanza avanzata dalla Società Ecofer Ambiente s.r.l., con note acquisite al protocollo con nn. 42601 del 6/03/2009 e n. 49054 del 17/03/2009, corredata da relative perizie giurate e asseverate, rispettivamente, dall'ing. Gianfranco Taddei (punto 1), iscritto al n. 987 dell'ordine degli Ingegneri di Teramo e dall'ing. Loris Masciulli (punti 2 e 3), iscritto al n. 915 all'Ordine degli Ingegneri di Chieti, al fine di ottenere il necessario nulla osta per le seguenti varianti ritenute non sostanziali:

- utilizzo di pneumatici fuori uso, CER 16 01 03, per uso ingegneristico ai sensi di quanto previsto con D. lgs. 36/2003 art. 6 comma 1 lettera o);
- utilizzo in ricircolo del percolato prodotto in discarica;
- ampliamento della gamma dei rifiuti autorizzati in ingresso all'impianto con il suddetto Decreto n. 28/2003 e s.m.i., con i seguenti CER:

CER	DESCRIZIONE
19 10 05*	altre frazioni, contenenti sostanze pericolose
19 10 06	altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05
19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimico – fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05*
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
19 09 05	resine a scambio ionico saturate o esaurite

**CONSIDERATO**, in merito alla richiesta di accesso anche da parte di società terze, che:

- l'impianto di discarica è stato autorizzato ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97 e non già ai sensi dell'art. 30 del medesimo decreto e che lo stesso risulta realizzato in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 36/03;
- le sentenze della Corte Costituzionale richiamate nella nota acquisita al prot. n. 48538/09, affermano e ribadiscono che il principio dell'autosufficienza dello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi non è applicabile nei confronti dei rifiuti pericolosi o speciali, rispetto ai quali è invece prevalente il criterio della necessaria individuazione di impianti appropriati per il relativo smaltimento, criterio la cui applicazione non consente di predeterminare un soggetto o un ambito territoriale di riferimento; ne consegue che la limitazione alla sola società Italferro s.r.l., riportata nel decreto commissariale n. 28/03, è presumibilmente riconducibile alla sola volontà della società proprietaria della discarica;
- si è provveduto a tutelare, attraverso la sottoscrizione di apposito accordo, le imprese operanti nel territorio regionale, oltre che per sostenere l'economia locale, anche e soprattutto per rispettare il principio di prossimità sancito dalla Legge;
- la Società, in ogni caso, non potrà ricevere un quantitativo annuo di rifiuti superiore a quello già autorizzato con decreto n. 28/03 e fissato in 150.000 t./anno;
- la Società si è dotata di specifico protocollo per conferimento dei residui di frantumazione da parte di terzi;

**CONSIDERATO**, in merito alla richiesta di variante non sostanziale, che:



# REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

*Direzione Regionale Energia e Rifiuti*

AREA RIFIUTI

- l'utilizzo dei pneumatici interi come materiali di ingegneria è consentito dall'art. 6 comma 1 lettera o) e che, a tal fine, la società ha fornito specifici dettagli correlando lo spazio perimetrale dei nuovi lotti alle dimensioni dei pneumatici che intende utilizzare;
- relativamente alla concentrazione del percolato, il punto 2.3 dell'allegato I al D.Lgs. 36/03 rimanda l'assenso a specifica autorizzazione previa verifica del contributo dell'intervento all'abbassamento del relativo battente idraulico; ne consegue che il caso specifico non può essere ricondotto all'interno di un semplice nulla osta;
- l'ampliamento dei codici CER richiesto non sia assentibile con l'atto in questione, ai fanghi, poiché gli stessi presentano un diverso stato fisico rispetto ai rifiuti autorizzati;
- la società, relativamente alla gestione della discarica in questione, è certificata ISO 14001:2004.

**RITENUTO** conseguentemente di poter rilasciare apposito Nulla osta limitatamente all'accesso in discarica da parte di società terze rispetto alla ITALFERRO s.r.l., all'utilizzo di pneumatici fuori uso per attività ingegneristica e all'ampliamento dei rifiuti conferibili anche ai CER 191005\* e 191006;

per quanto in premessa rilascia il presente

## NULLA OSTA

a favore della ECOFER AMBIENTE S.r.l. – C.F. e P. IVA 06238241001, con sede legale in via Pian Savelli, 24 – 28 00040 Santa palomba (RM) ed impianto localizzato in via Ardeatina Km 15,300 – 00134 Roma, relativamente a quanto segue:

### **A. conferimento da parte di terzi:**

La Società potrà accettare oltre ai rifiuti provenienti dalla società ITALFERRO s.r.l. richiamata in premessa, anche quelli provenienti dalle altre società del Gruppo Fiori e, una volta evase le esigenze, in via prioritaria, dalle società operanti all'interno del territorio regionale, nel rispetto, in ogni caso dei limiti di quantità definiti nel decreto n.28/03 e s.m.i. in 150.000 tonnellate/anno e delle condizioni stabilite nell'accordo richiamato in premessa.

Ai fini dei controlli, la società dovrà comunicare alla Regione Lazio, alla Provincia di Roma e all'ARPA Lazio l'elenco delle società conferenti.

### **B. utilizzo pneumatici fuori uso a fini ingegneristici:**

La Società potrà far entrare in impianto una quantità massima di pneumatici fuori uso interi, ai soli fini ingegneristici (CER 16 01 03) per un quantitativo massimo pari a 1.600 (milleseicento) tonnellate (per un numero complessivo di circa 256.000 unità).

Gli stessi dovranno essere utilizzati per la protezione delle sponde relative al II lotto e per lo zavorramento del telo in LPDE relativo al capping provvisorio dello stesso.

### **C. integrazione dei rifiuti autorizzati in ingresso all'impianto con Atto del Commissario delegato n. 28/2003 e s.m.i., con i seguenti CER:**



# REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

*Direzione Regionale Energia e Rifiuti*

AREA RIFIUTI

La società potrà ricevere, oltre ai rifiuti già autorizzati con Decreto n. 28/03, anche i seguenti rifiuti, purché gli stessi derivino da processi di trattamento delle carcasse dei veicoli fuori uso, delle carcasse di elettrodomestici, dalle lattine di raccolta differenziata, dei rottami ferrosi provenienti dai rottamatori.

CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONE DI GESTIONE
		D1
19 10 05*	Altre frazioni, contenenti sostanze pericolose	x
19 10 06	Altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05*	x

Gli stessi potranno essere conferiti previa caratterizzazione di legge avendo cura di individuare, all'interno degli invasi in esercizio un'apposita area di conferimento.

La Società dovrà presentare, entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, le garanzie finanziarie relative alle operazioni autorizzate con il presente atto, calcolate attenendosi alle disposizioni della D.G.R. 239 del 14 aprile 2009 a copertura dei quantitativi di pneumatici fuori uso richiamati nel punto B del presente atto.

Per quanto non variato dal presente Nulla osta, resta fermo il rispetto dell'autorizzazione rilasciata alla ECOFER AMBIENTE S.r.l. con il citato Decreto commissariale n. 28/2003 e s.m.i.

Il presente Nulla osta è trasmesso dal Direttore della Direzione regionale Energia e Rifiuti alla ECOFER AMBIENTE S.r.l., all'ARPA Lazio, alla Provincia di Roma ed al Comune di Roma.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

IL DIRIGENTE  
( Dott. Riccardo Ascenzo)

IL DIRETTORE  
( Dott. Luca Fegatelli)